



VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 194

U.O. Personale

Responsabile del procedimento: Guido Avaldi

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

Il giorno 24 Giugno 2013 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott. Luigi Ablondi ha adottato la seguente deliberazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' E DI CUMULO DI
ATTIVITA' ED INCARICHI PREVISTI DALL'ART.53 DEL
D.L.VO N.165/2001 E S.M.I.**

con l'assistenza del Direttore Amministrativo Dott. Roberto Savazza che svolge le funzioni di Segretario.

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda Ospedaliera, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dal 25/06/2013 al 09/07/2013

f.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Savazza

Crema, 25/06/2013

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il provvedimento n.466 del 19/10/2007 avente per oggetto "Approvazione del Regolamento per la disciplina delle situazioni di incompatibilità e di cumulo di attività ed incarichi previsti dall'art.53 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.";

Richiamato l'art.53 del D.L.vo 30/3/2001 n.165 e s.m.i. avente per oggetto "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" ed in particolari le modifiche apportate a tale norma dalla L. n.190/2012 (art.1, c^42);

Ritenuto necessario rivedere la definizione di alcune regole procedurali che disciplinano la valutazione di eventuali situazioni di incompatibilità tra la natura di pubblico dipendente e l'assolvimento di impieghi e incarichi all'esterno dell'Azienda e il rilascio delle relative autorizzazioni allo svolgimento di attività ed incarichi esterni;

Visto il nuovo testo di regolamento, qui accluso quale parte integrante del presente provvedimento, che aggiorna il precedente alla luce delle ultime modifiche normative introdotte dall'art. 1,c^42 della L. n.190/2012;

Visti :

- il D.L.vo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.
- l'art.15 del DPCM 27/3/2000 e l'art.60 del CCNL 8/6/2000 relativo alle aree dirigenziali ;

Ritenuto di confermare il dirigente incaricato al rilascio delle autorizzazioni previste dal Regolamento nella figura del Dirigente Responsabile dell'U.O. Personale e di identificare nell'U.O. Controllo sugli Atti la struttura preposta agli adempimenti previsti dall'Anagrafe delle Prestazioni ;

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

d e l i b e r a

1. di approvare il testo, qui accluso quale parte integrante del presente provvedimento, avente per oggetto "Regolamento per la disciplina delle situazione di incompatibilità e di cumulo di attività ed incarichi previsti dall'art.53 del D.L.vo n.165/2001 e s.m.i.";
2. di identificare nella figura del Dirigente Responsabile dell'U.O. Personale il dirigente incaricato al rilascio delle autorizzazioni previste dal Regolamento;
3. di identificare nell'U.O. Controllo sugli Atti la struttura preposta agli adempimenti previsti dall'Anagrafe delle Prestazioni ;
4. di stabilire che la seguente documentazione (materialmente allegata) costituisce parte integrante della presente deliberazione :

4.1. Regolamento per la disciplina delle situazione di incompatibilità e di cumulo di attività ed incarichi previsti dall'art.53 del D.L.vo n.165/2001 e s.m.i (Allegato n.1 costituito da n.9 pagine)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale
Dott. Luigi Ablondi


Il Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Savazza

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Frida Fagandini



AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE MAGGIORE" DI CREMA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' E DI CUMULO DI ATTIVITA' ED INCARICHI PREVISTI DALL'ART.53 DEL D.L.vo n.165/2001 e s.m.i.

 REGIONE LOMBARDA AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE MAGGIORE" DI CREMA	Regolamento per la disciplina delle situazioni di incompatibilità e di cumulo di attività ed incarichi previsti dall'art. 53 del D.L.vo n.165/2001 e s.m.i.	Pag 2 - aggiornamento giugno 2013
--	---	---

Indice

Art. 1 Oggetto del regolamento.

Capo 1 - Personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%

Art. 2 - Attività incompatibili .

Art. 3 - Attività incompatibili per conflitto d'interessi.

Art. 4 -Attività non soggette ad autorizzazione.

Art. 5 - Attività per le quali occorre espressa autorizzazione

Art. 6 -Domanda di autorizzazione e criteri per la valutazione .

Art. 7 -Attività nell'ambito di convenzioni e contratti stipulati dall'Azienda .

Capo 2 - Personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%

Art. 8- Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%

Art. 9-Attività assolutamente incompatibili .

Art.10-Attività incompatibili per conflitto d'interessi .

Art.11-Attività per le quali occorre espressa autorizzazione

Art.12-Domanda di autorizzazione e criteri per la valutazione .

Capo 3 -Personale appartenente alle aree dirigenziali


Art.13- Norme specifiche per il personale appartenente alle aree dirigenziali.

Capo 4 -Norme finali

Art.14 -Attività di controllo

Art.15 - Sanzioni

Art.16 - Anagrafe delle prestazioni

 REGIONE LOMBARDA AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE MAGGIORE" DI CREMA	Regolamento per la disciplina delle situazioni di incompatibilità e di cumulo di attività ed incarichi previsti dall'art. 53 del D.L.vo n.165/2001 e s.m.i.	Pag 3 - aggiornamento giugno 2013
--	--	---

ART. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento esplicita i criteri e le modalità mediante i quali l'Azienda assicura il rispetto dell'applicazione del regime delle incompatibilità e del cumulo di attività e incarichi previsto dall'art. 53 del D.L.vo n.165/2001 e s.m.i., e dai contratti nazionali di lavoro delle aree dirigenziali e dell'area del comparto .

Capo 1

Personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%

ART. 2

Attività incompatibili .

1. Il dipendente dell'Azienda con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% non può svolgere attività extra istituzionali che oltrepassino i limiti di saltuarietà e occasionalità e non può svolgere autonomamente attività libero-professionale .
2. Il dipendente dell'Azienda con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% non può in alcun caso, anche occasionalmente , svolgere le attività dichiarate incompatibili dagli art.60 e ss del DPR n.3/1957 e qui di seguito esplicitamente riportate :
 - esercitare un'attività di tipo commerciale , industriale o professionale;
 - assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro e in fondazioni;
 - instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con l'Azienda, altri rapporti d'impiego sia alle dipendenze di altri enti pubblici che alle dipendenze di privati;
 - esercitare attività artigianali o di imprenditore agricolo .
3. Le suddette attività restano incompatibili anche nel caso in cui il dipendente sia collocato in aspettativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della Legge 4/11/2010 n.183 (c.d. Collegato Lavoro)

ART. 3

Attività incompatibili per conflitto d'interessi.

1. Sono incompatibili gli incarichi o le cariche che generano situazione di conflitto, anche potenziale, d'interesse con le funzioni e/o attività svolte dal dipendente o dalla struttura operativa di assegnazione o dall'azienda nel suo complesso e che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
2. In particolare sono incompatibili :
 - le prestazioni effettuate a favore di soggetti pubblici e privati inerenti ad attività che possono configurarsi in diretta concorrenza con l'attività svolta in servizio dal dipendente o dalla



- struttura operativa di appartenenza o da altra struttura dell'azienda . Sono tali tutte le attività che si configurano come erogazione di prestazioni sanitarie;
- le prestazioni effettuate a favore di soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente o la struttura operativa di appartenenza o altra struttura dell'azienda intrattengono rapporti di erogazione o ricezione di prestazioni o svolgono funzioni di assegnazione/erogazione di finanziamenti;
 - le prestazioni che limitano l'organizzazione del lavoro e la funzionalità della struttura operativa di appartenenza per l'impegno richiesto e in quanto non consentirebbero un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio in relazione all'esigenza della struttura.
3. La sussistenza di conflitti d'interesse, secondo la comparazione tra l'attività istituzionale e quella che si vuole svolgere fuori dall'orario di lavoro, può essere accertata e contestata al dipendente dall'Azienda in qualsiasi momento, non solo all'atto della richiesta di autorizzazione all'assunzione dell'incarico, ma anche in seguito .

ART. 4

Attività non soggette ad autorizzazione.

1. Non sono oggetto di autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 dai commi 7 a 13 :
 - a) gli incarichi compresi nei compiti e doveri d'ufficio (incarichi il cui svolgimento è imposto da un obbligo di legge e in virtù della posizione e della qualifica ricoperta dal dipendente – ad es. : componente di commissione di concorso presso la propria Azienda);
 - b) gli incarichi extra-istituzionali obbligatori, ossia incarichi che devono essere obbligatoriamente svolti dal destinatario in quanto previsti da norme di legge: in tal caso il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Azienda (ad es.: componenti di seggi elettorali presidente) ;
 - c) incarichi extra-istituzionali non obbligatori esplicitamente esclusi dal regime autorizzatorio da quanto previsto dall'art. 53, c^6 del D.L.vo n.165/2001, ossia:
 - incarichi svolti gratuitamente;
 - incarichi retribuiti relativi a :
 - a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali ;
 - c) partecipazione a convegni e seminari
 - d) incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) incarichi per i quali il dipendente è posto in aspettativa, comando o fuori ruolo ;
 - f) incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione .



ART. 5

Attività per le quali occorre espressa autorizzazione

Tutti gli altri incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dall'art.53, commi 7[^] e ss del D.L.vo n. 165/2001.

ART. 6

Domanda di autorizzazione e criteri per la valutazione.

L'autorizzazione deve essere richiesta all'Azienda dal soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico; può altresì essere richiesta dal dipendente interessato.

La richiesta di autorizzazione deve essere preventiva rispetto all'inizio di svolgimento dell'incarico e deve contenere le seguenti informazioni:

1. oggetto dell'incarico
2. il soggetto a favore del quale viene svolto l'incarico
3. le modalità di svolgimento dell'incarico e la quantificazione – anche approssimativa – dell'impegno/tempo richiesto;
4. il compenso

Qualora la richiesta di autorizzazione proveniente dal soggetto pubblico o privato sia incompleta è onere del dipendente interessato completare le parti carenti.

L'Azienda è tenuta ad esprimersi nei termini previsti dall'art.53 del D.L.vo n.165/2001, di norma 30 gg.

La concessione dell'autorizzazione viene disposta dall'Azienda mediante lettera a firma del dirigente incaricato, previa l'acquisizione del parere del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente e valutazione della non sussistenza di motivi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente e del carattere occasionale e saltuario dell'incarico.

A tal fine si farà riferimento alla numerosità degli incarichi e all'entità dei relativi compensi anche in relazione alle indicazioni normative in materia di attività occasionale.

ART. 7

Attività nell'ambito di convenzioni e contratti stipulati dall'Azienda.

1. Non configurano situazioni di incompatibilità le prestazioni erogate dai dipendenti nell'ambito di convenzioni o contratti stipulati dall'Azienda con soggetti terzi aventi per oggetto l'erogazione di prestazioni sanitarie a titolo oneroso.
2. La stipula di convenzioni o contratti avviene previa valutazione, da parte del responsabile del servizio interessato:
 - della compatibilità a livello organizzativo tra l'erogazione delle prestazioni oggetto di convenzione o contratto e il completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e doveri istituzionali;
 - della compatibilità per i dipendenti impegnati nell'erogazione di tali prestazioni tra attività istituzionale, comprensiva di eventuali impegni aggiuntivi da essi dovuti all'azienda, e l'impegno derivante dall'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione/contratto.

3. Di norma sono esclusi dall'effettuazione di tali attività, che si configurano come aggiuntive rispetto alle attività istituzionali, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, in quanto risulta incoerente la richiesta di una riduzione dell'orario di lavoro con la disponibilità a prestazioni aggiuntive.

Capo 2

Personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%

ART. 8

Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%

1. Il dipendente dell'Azienda con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del rapporto di lavoro a tempo pieno può svolgere altre attività lavorative che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali.
2. Il dipendente dell'Azienda con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del rapporto di lavoro a tempo pieno può svolgere incarichi di collaborazione professionale con altri enti, purchè tale seconda attività non sia palesemente in contrasto con la posizione ricoperta o con l'attività svolta in Azienda.

ART. 9


Attività assolutamente incompatibili .

1. Il dipendente dell'Azienda con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del rapporto di lavoro a tempo pieno non può in alcun caso, anche occasionalmente, instaurare in costanza di rapporto di lavoro con l'Azienda altri rapporti d'impiego subordinato alle dipendenze di enti pubblici.

ART. 10

Attività incompatibili per conflitto d'interessi .

1. Sono incompatibili le attività, gli incarichi e le cariche che generano situazione di conflitto, anche potenziale, d'interesse con le funzioni e/o attività svolte dal dipendente o dalla struttura operativa di assegnazione o dall'azienda nel suo complesso e che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
2. In particolare sono incompatibili :
 - le prestazioni effettuate a favore di soggetti pubblici e privati inerenti ad attività che possono configurarsi in diretta concorrenza con l'attività svolta in servizio dal dipendente o dalla struttura operativa di appartenenza o da altra struttura dell'azienda . Sono tali tutte le attività che si configurano come erogazione di prestazioni sanitarie;
 - le prestazioni effettuate a favore di soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente o la struttura operativa di appartenenza o altra struttura dell'azienda intrattengono rapporti di erogazione o ricezione di prestazioni o svolgono funzioni di assegnazione/erogazione di finanziamenti;

 REGIONE LOMBARDA AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE MAGGIORE" DI CREMA	Regolamento per la disciplina delle situazioni di incompatibilità e di cumulo di attività ed incarichi previsti dall'art. 53 del D.L.vo n.165/2001 e s.m.i.	Pag 7 - aggiornamento giugno 2013
---	--	---

- le prestazioni che limitano l'organizzazione del lavoro e la funzionalità della struttura operativa di appartenenza per l'impegno richiesto e in quanto non consentirebbero un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio in relazione all'esigenza della struttura.
3. La sussistenza di conflitti d'interesse, secondo la comparazione tra l'attività istituzionale e quella che si vuole svolgere fuori dall'orario di lavoro, può essere accertata e contestata al dipendente dall'Azienda in qualsiasi momento, non solo all'atto della richiesta di autorizzazione all'assunzione dell'incarico, ma anche in seguito .

ART. 11


Attività per le quali occorre espressa autorizzazione

1. Il dipendente dell'Azienda con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del rapporto di lavoro a tempo pieno, purchè preventivamente autorizzato dall'Azienda, può assumere i seguenti incarichi e svolgere le seguenti attività :
- esercitare un'attività di tipo commerciale, industriale o professionale;
 - assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro e in fondazioni;
 - instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con l'Azienda, altri rapporti d'impiego alle dipendenze di privati;
 - esercitare attività artigianali o di imprenditore agricolo;
 - tutti gli altri incarichi per i quali è prevista l'autorizzazione per i dipendenti a tempo pieno o a tempo parziale con rapporto di lavoro superiore al 50% .

ART. 12

Domanda di autorizzazione e criteri per la valutazione .

1. Il dipendente dell'Azienda con rapporto di lavoro part-time non superiore al 50%, che intende svolgere una seconda attività o assumere un incarico professionale o una carica, deve presentare domanda allegando la documentazione inerente la seconda attività che intende svolgere o la richiesta del soggetto pubblico o privato a favore del quale intende svolgere l'incarico .
2. La richiesta di autorizzazione deve essere preventiva rispetto all'inizio di svolgimento dell'attività o dell'incarico e deve contenere le seguenti informazioni :
- oggetto dell'incarico o della seconda attività
 - nel caso di incarico , il soggetto a favore del quale viene svolto l'incarico
 - le modalità di svolgimento della seconda attività o dell'incarico e la quantificazione – anche approssimativa- dell'impegno/tempo richiesto;
 - nel caso di incarico, il compenso .
3. L'Azienda è tenuta ad esprimersi nei termini previsti dall'art.53 del D.L.vo n.165/2001, di norma 30 gg. : qualora la domanda sia presentata contestualmente alla domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la domanda è assoggettata alla tempistica prevista per la valutazione delle domande di passaggio al tempo parziale.
4. La concessione dell'autorizzazione viene disposta dall'Azienda mediante lettera a firma del dirigente incaricato, previa l'acquisizione del parere del responsabile della struttura di

 REGIONE LOMBARDA AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE MAGGIORE" DI CREMA	Regolamento per la disciplina delle situazioni di incompatibilità e di cumulo di attività ed incarichi previsti dall'art. 53 del D.L.vo n.165/2001 e s.m.i.	Pag 8 - aggiornamento giugno 2013
--	---	---

appartenenza del dipendente e valutazione della non sussistenza di motivi di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente e che il tempo e l'impegno necessari per lo svolgimento della seconda attività, dell'incarico o della carica consentano al dipendente un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e doveri d'ufficio.

Capo 3

Personale appartenente alle aree dirigenziali

ART. 13

Norme specifiche per il personale appartenente alle aree dirigenziali.

1. Per il personale appartenente alle aree dirigenziali valgono le regole esplicitate al Capo 1, fatta salva la possibilità di svolgere attività libero-professionale secondo le previsioni vigenti della normativa, dei contratti collettivi e della regolamentazione aziendale in materia e fatte salve le disposizioni specifiche riportate nei successivi commi.
2. Per il personale dirigente sono oggetto di preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art.13 del DPCM 27/3/2000 e dell'art.60 del CCNL 8/6/2000 e s.m.i., anche le seguenti attività :
 - a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
 - b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
 - c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso enti e ministeri;
 - d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
 - e) partecipazione ai comitati scientifici;
 - f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigente sindacale ;
 - g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.
3. L'azienda concederà l'autorizzazione previa valutazione che tali attività o incarichi non siano incompatibili, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto, con l'attività e gli impegni istituzionali.
4. La modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione e della relativa valutazione segue il percorso delineato all'art.6.
5. Al personale dirigente ammesso al regime di impegno a tempo ridotto ex CCNL integrativo del 22.2.2001 è preclusa la possibilità di svolgere attività o incarichi oggetto del presente regolamento.

Capo 4 Norme finali

Art. 14

Attività di controllo

1. Al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, l'Azienda procederà ad effettuare verifiche a campione direttamente o avvalendosi della collaborazione di altri organi pubblici.

Art. 15

Sanzioni

1. I dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'Azienda.
2. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore nel conto d'entrata del bilancio aziendale per essere destinato ad incremento del fondo di risultato/produttività.
3. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
4. L'accertamento di situazioni di incompatibilità, di mancata comunicazione da parte del dipendente di notizie e documentazione sull'attività che si accinge a svolgere o su successive variazioni di attività, di fornitura di informazioni non veritiere e che si manifestino tali a seguito di accertamenti d'ufficio, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dai contratti vigenti.
5. L'applicazione delle suddette sanzioni deve svolgersi secondo le procedure disciplinari previste nei C.C.N.L. e negli atti regolamentari aziendali.

Art.16

Anagrafe delle prestazioni

1. Le informazioni acquisite dall'Azienda in merito allo svolgimento di attività o incarichi esterni da parte dei propri dipendenti saranno comunicate all'Anagrafe delle Prestazioni costituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. I soggetti pubblici o privati che conferiscono incarichi di cui al capo 1 e 3 comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati al dipendente entro 15 giorni dall'erogazione al fine di permettere all'Azienda di assolvere al suddetto debito informativo..

